

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 21/01/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente rappresenta:

- di avere concluso il prestito personale da restituirsi in 36 rate mensili;
- di avere estinto il prestito in data 15/07/2014 in corrispondenza della 19° rata;
- di avere ricevuto in sede di conteggio estintivo la quota non maturata di spese di incasso e gestione pratica;
- che il contratto è privo di una descrizione chiara e dettagliata della commissione finanziaria che è da considerarsi *recurring*;
- l'intermediario deve anche restituire la quota non maturata della polizza *lifestyle* secondo il criterio *pro rata temporis*.

In sede di ricorso ABF, il ricorrente chiede il rimborso di € 47,22 a titolo di commissioni finanziarie, € 204,00 a titolo di premio assicurativo (ovvero la diversa somma ritenuta), oltre a € 20,00 a titolo di spese di procedura e interessi dal reclamo al saldo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisa quanto segue:

- la polizza *lifestyle* non è connessa al prestito: individua quale beneficiario l'assicurato e non l'intermediario; prevede un indennizzo in misura fissa; include rischi non connessi al credito (ad esempio ricovero ospedaliero); in ogni caso, ha comunque informato la compagnia assicurativa, la quale ha riscontrato non ritenendo di dover effettuare alcun rimborso in quanto la richiesta è stata formulata successivamente alla naturale scadenza della polizza;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la commissione finanziaria ha natura *upfront*: le attività descritte sono riferite alla fase di conclusione del prestito;
- le spese legali non sono dovute trattandosi di attività che non richiede l'assistenza di un legale.

Chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il recentissimo orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. dec. n. 26525/19 del 17.12.2019), che si è pronunciato a valle della sentenza della Corte di Giustizia del 11/09/2019 (causa C-383/18), statuendo i seguenti principi di diritto:

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*;

- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

- circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *upfront*, il Collegio ha stabilito che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Sulla base di quanto sopra, la Banca d'Italia, con le *“Linee orientative”* del 4/12/2019, al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”*, ha fornito il seguente punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori: *“nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti .. gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi .. definiti .. upfront”* il criterio di rimborso dovrà essere *“proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie, questo Arbitro rileva che le commissioni finanziarie rappresentano, in virtù del consolidato orientamento dei Collegi



(cfr. Collegio di Milano, decisione n. 22996/19 del 14/10/2019), un costo avente natura *upfront*, che dovrà pertanto essere oggetto di rimborso a favore del ricorrente sulla base del criterio equitativo così come delineato dalla decisione del Collegio di Coordinamento sopra riportata.

Con riferimento, invece, alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio rileva che non risulta contestato tra le parti che siffatta voce abbia natura *recurring*; secondo l'intermediario, tuttavia, trattandosi nel caso di specie di polizza non collegata al prestito, il cliente non avrebbe diritto al rimborso della quota non maturata di premio.

In merito al collegamento della polizza cd. Lifestyle al contratto di finanziamento, si richiama la decisione del Collegio di Milano n. 22996/19 del 14/10/2019, secondo cui *“in relazione a tale polizza, occorre premettere che, ai fini del riconoscimento del diritto di parte ricorrente di ottenere il rimborso della quota non maturata del relativo premio secondo il criterio pro rata temporis, rileva il collegamento funzionale della polizza con il finanziamento cui essa si accompagna.*

*In questa prospettiva, osserva il Collegio che secondo il più recente orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 250/2018), ‘la contestualità della sottoscrizione della polizza e del contratto di credito darà luogo ad una presunzione iuris tantum di ‘collegamento’, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di ‘funzionalità’ della polizza a garantire la restituzione del finanziamento e, dunque, provando che il finanziamento ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta’.*

*Con la richiamata decisione il Collegio di Coordinamento ha pertanto confermato che la polizza c.d. Lifestyle è tipicamente collegata al contratto di finanziamento “alla luce della indiscussa contestualità e dell’assenza di una prova idonea a disattendere la relativa presunzione” (e v. anche ABF Napoli, n. 22835/18)”.*

Ebbene, nel caso di specie si rileva che l'intermediario ha prodotto copia del modulo di adesione alla polizza Lifestyle, dal cui esame risulta la contestualità di sottoscrizione con il prestito. Sussiste, dunque, a vantaggio del ricorrente, la presunzione di collegamento di suddetta polizza al finanziamento, presunzione che non pare vinta da prove contrarie offerte dall'intermediario resistente.

Con il che, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 5.532,00	Tasso di interesse annuale	13,60%
Durata del prestito in anni	3	Importo rata	188,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	47,22%
Data di inizio del prestito	15/12/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	24,59%

rate pagate	19	rate residue	17	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione finanziaria				100,00	Upfront	24,59%	24,59	0,00	24,59
Premio assicurativo				432,00	Recurring	47,22%	204,00	0,00	204,00
Totale				532,00					228,59



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal ricorrente (€ 251,22), poiché quest'ultimo ha applicato il criterio *pro rata temporis* all'intero importo della commissione finanziaria.

Quanto al rimborso degli interessi legali, dovendosi lo stesso qualificare come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria e non risarcitoria, il decorso degli interessi deve essere considerato a partire dal reclamo, come correttamente richiesto dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 228,59, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA